

ENPLACLINFORMA

A cura dei delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

N. 01/2013 Napoli 23/1/2013

LA RIFORMA DEL NOSTRO ENTE DI PREVIDENZA E' ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2013. E' PREVISTA, DA QUEST'ANNO, LA CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA SUL REDDITO E QUELLA INTEGRATIVA DEL 4%. LA MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE E' CONFORME AL METODO "CONTRIBUTIVO". I NUOVI ADEMPIMENTI DEI CONSULENTI DEL LAVORO NEI CONFRONTI DELL'ENPACL. A BREVE SI RIUNIRA', NUOVAMENTE, LA COMMISSIONE RIFORMA PER LA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE.

Come già, ampiamente, a vostra conoscenza, dal 1/1/2013 è entrata in vigore la **riforma del sistema pensionistico** dei Consulenti del Lavoro, con la quale è stata operata una profonda e strutturale modifica dell'intero impianto previdenziale dell'Enpacl.

Quali iscritti al CPO di Napoli avete avuto modo di seguire, de visu e passo dopo passo, il nascere di questa Riforma giacchè un nostro Rappresentante, il collega Edmondo Duraccio, ha fatto parte, in rappresentanza dei Delegati ENPACL della Regione Campania, della Commissione Riforma mettendoci a conoscenza, ogni volta, delle discussioni e prospettazioni, con idonei report informativi che, attraverso la presente rubrica, sono stati portati alla vostra attenzione donde i punti salienti e le motivazioni non dovrebbero avere più segreti.

Tuttavia, preferiamo sottoporre alla vostra attenzione lo schema riepilogativo che l'ENPACL, attraverso una mail istituzionale, ha fatto già pervenire agli assicurati ricordando che i canoni principali della Riforma erano in direzione di:

- a) Sostenibilità del sistema previdenziale privato a 50 anni;
- b) Equità;
- c) Adeguatezza della prestazione;

Non va, comunque, esclusa la considerazione che la filosofia di tale riforma ricalca, per alcuni versi (sistema contributivo per la determinazione della prestazione, determinazione del contributo soggettivo con applicazione di una percentuale sul reddito e con un versamento minimo, contributo integrativo del 4%, innalzamento graduale dell'età pensionabile, condizione della prestazione pari a 5 volte il contributo soggettivo minimo) la Riforma Monti – Fornero del sistema pensionistico riconducibile all'A.S.O. E così dal 1/1/2013, per tutte le contribuzioni versate per quel periodo di imposizione, la determinazione della prestazione avviene con il sistema contributivo. Quindi, con appena un anno di ritardo, rispetto all'identica modifica che ha riguardato i lavoratori soggetti all'A.S.O.

Con ciò scompare anche il requisito contributivo per ottenere la prestazione della pensione di "vecchiaia" (30 ANNI DI CONTRIBUTI E 65 ANI DI ETA') che oggi è stato ricondotto ad una iscrizione all'Ordine ed una contribuzione minima di soli 5 anni *purchè la prestazione* previdenziale (id: pensione di vecchiaia) sia almeno pari ad € 10.200 vale a dire 5 x 2.040 laddove euro 2.040 rappresentano l'attuale contributo minimo. E' stato, comunque, prevista un'ancora di salvezza, al pari di quanto ipotizzato anche dalla legge Monti-Fornero: 70 anni di età e nessun riferimento alla prestazione minima pari a 5 volte l'importo contributivo minimo. Questo, proprio per dare corpo al requisito dell'adeguatezza.

Ecco, allora, qui di seguito le PRINCIPALI NOVITA' che prendono il via già dall'anno 2013:

PENSIONI: per ottenere la pensione di **vecchiaia** occorre aver compiuto **66** anni di età ed aver maturato almeno **5** anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Inoltre, la prestazione può essere riconosciuta solo se pari o superiore ad euro **10.200**. In caso diverso, l'interessato deve attendere il raggiungimento di tale soglia ovvero i 70 anni di età. La pensione di **vecchiaia anticipata** (già di **anzianità**) è riconosciuta a coloro che hanno compiuto 60 anni di età ed hanno maturato almeno 36 anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Per ottenere la prestazione occorre aver ottenuto la cancellazione dall'Ordine professionale. Per evitare la cancellazione, occorre aver maturato almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione. Si sottolinea che non sono più applicate le finestre di accesso al pensionamento. Infine, coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2012 i requisiti previsti dalla previgente normativa, possono chiedere il riconoscimento delle pensioni ivi previste.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: la contribuzione soggettiva è calcolata al **12%** del reddito professionale prodotto nell'anno precedente, che verrà dichiarato nel mese di settembre prossimo. Tale aliquota dovrà essere applicata ad un reddito minimo di **17.000** euro e fino a **95.000** euro. E' quindi dovuto, in ogni caso, un contributo soggettivo di **2.040** euro. I giovani che si iscrivono all'Ente, o sono già iscritti da meno di 5 anni, con meno di 35 anni di età, **versano sia il contributo minimo che l'eccedenza ridotti al 50%**, con facoltà di chiedere l'applicazione dell'aliquota intera. I pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata (ex anzianità) possono chiedere la stessa riduzione al 50%.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: sulle fatture che sono emesse dal **1 gennaio 2013**, relative all'attività di Consulente del Lavoro, deve essere applicata la maggiorazione del **4%** a titolo di contributo integrativo, che verrà versato nell'anno 2014 con un minimo di 300 euro. Per quest'anno (2013), invece, il contributo integrativo sarà calcolato e versato ancora al 2%, perché riferito al volume di affari dell'anno 2012.

MODULARITA' CONTRIBUTIVA: permane la facoltà per tutti gli iscritti all'Ente, con la sola esclusione dei pensionati di vecchiaia e di anzianità, di effettuare il versamento di un **contributo aggiuntivo**, utile per migliorare la misura della pensione futura. Dal 1 gennaio 2013, la misura del contributo aggiuntivo è pari a **500** euro o multipli. Occorre sottolineare che, oltre al vantaggio previdenziale, vi è anche quello fiscale: in base all'art. 10, lettera e) del T.U.I.R., come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n. 47/2000, i contributi versati facoltativamente alla forma di previdenza obbligatoria presso la quale si è iscritti sono **integralmente deducibili**. Il sito web dell'Ente contiene maggiori informazioni e consente di effettuare, tra l'altro, simulazioni pensionistiche personalizzate.

SCADENZE CONTRIBUTIVE: il contributo soggettivo minimo (2.040 euro) verrà corrisposto in quattro rate, cadenti il 16 aprile, 17 giugno, 16 settembre e 18 novembre. A seguito della dichiarazione del reddito professionale, da effettuare entro il 16 settembre 2013, gli iscritti saranno tenuti a versare l'eventuale eccedenza, in unica soluzione entro lo stesso 16 settembre ovvero in quattro rate mensili, con scadenza 16 settembre, 16 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre. Relativamente alla contribuzione integrativa, lo stesso Regolamento stabilisce che il versamento avvenga in unica soluzione entro il 16 settembre ovvero in quattro rate mensili, con scadenza, per l'anno 2013, 16 settembre, 16 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre.

In riepilogo, si riportano in tabella causali e scadenze contributive per l'anno 2013:

| | Contributi | | | | |
|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------|
| Anno 2013 | Soggettivo | | Integrativo | Maternità | Dichiarazione |
| | Minimo | Eccedenza | | | |
| 16 aprile | 25% | | | 100% | |
| 17 giugno | 25" | | | | |
| 16 settembre | 25% | Unica soluzione | Unica soluzione | | V.A. IVA |
| | | oppure 25% | oppure 25% | | e Reddito |
| 16 ottobre | | 25% | 25% (e interessi) | | |
| 18 novembre | 25% | 25% | 25% (e interessi) | | |
| 16 dicembre | | 25% | 25% (e interessi) | | |

Riguardo le modalità, occorre sottolineare che la riscossione prevede una procedura automatizzata di generazione dei M.Av., presente all'interno dei "Servizi Enpacl on line", senza più invio cartaceo agli iscritti. In sede di dichiarazione (16 settembre 2013), tutti gli iscritti verranno posti nella condizione di scegliere se pagare un tipo di contribuzione in forma rateale e l'altra in unica soluzione, entrambi in unica soluzione ovvero entrambi in forma rateale. L'Ente è tuttora in attesa di essere autorizzato dai Ministeri vigilanti alla riscossione dei contributi obbligatori tramite il sistema dei versamenti unificati (modello F24). Non appena pervenuta tale autorizzazione, ne sarà data ampia informazione agli iscritti.

MUTUI: infine, nel nuovo Regolamento di previdenza e assistenza figura l'abrogazione delle norme che regolavano l'erogazione di mutui. Tuttavia, l'articolo 4, commi 3 e 5, del nuovo Statuto dell'ENPACL, tuttora al vaglio dei Ministeri competenti, prevede la possibilità di finanziare "*ulteriori attività a sostegno degli Associati*", ivi comprese quelle per mutui edilizi e fondiari. L'Ente procederà pertanto a breve alla stipula di nuove forme di convenzione con i principali istituti bancari, tempestivamente rese note a tutti gli iscritti, che potranno fruire delle migliori condizioni di mercato.

Ed è per la redazione di questi nuovi Regolamenti che, al più presto sarà riconvocata la Commissione Riforma. Come sempre, Vi terremo informati.

Saluti.

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio Edmondo – Buonocore Maurizio - Cappiello Giuseppe –

Coccia Giuseppe - Esposito Giosuè – Lapegna Teresa – Sgariglia Nicola –

Triunfo Fabio - Umbaldo Massimiliano